

# COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

## PROV. DI LECCO

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 29 DEL 24-09-2021

**OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI:APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventuno addi ventiquattro del mese di Settembre, alle ore 20:05, presso sala consiliare della sede di via Montegrappa n. 1, La Valletta Brianza e in videoconferenza, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
PANZERI MARCO	X	
SIRONI PETER	X	
PANZERI SAMUELE	X	
BRIVIO MAURO ANGELO	X	
BIELLA AMBRA	X	
SALA MAURIZIO ENRICO	X	
FUSTELLA ROBERTO		X
NOVA STEFANO	X	
PEREGO MICHELA	X	
PANZERI LINO ANGELO	X	
RIPAMONTI ROMEO	X	
CESANA RAFFAELE	X	
COLOMBO DARIO	X	

Numero totale presenti: 12 – Numero assenti: 1

Membro della giunta comunale – assessore esterno, senza diritto di voto:

Componente	Presente	Assente
PEREGO ANNA MARIA	X	

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO VALERIO ESPOSITO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, MARCO PANZERI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## **OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI: APPROVAZIONE.**

Il Sindaco propone al Consiglio Comunale l'approvazione del seguente ordine del giorno in precedenza depositato, nei termini di legge, a disposizione dei consiglieri;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- a) la disposizione contenuta nell'art. 15-ter del Decreto-Legge 30 Aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione n. 58 del 28 Giugno 2019, ha introdotto misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali;
- b) la norma prevede la facoltà di disporre con proprio regolamento che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio delle attività commerciali o produttive - sottoposte al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate — siano subordinate alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dei soggetti richiedenti;
- c) il legislatore ha preso comunque atto della diffusa volontà di molti Enti di prevedere misure concrete volte a prevenire la creazione di sacche di evasione con conseguenti ripercussioni sugli equilibri di bilancio ha fornito una base legislativa “solida” a tutti quegli Enti che volessero adottare misure preventive volte a stimolare il pagamento dei tributi da parte degli esercenti attività commerciali o produttive;

Verificato che la ratio della legge è quindi quella di non consentire che i soggetti sottoposti all'esercizio di attività autorizzatoria commerciale o produttiva da parte dell'Ente svolgano la stessa non assolvendo al primario obbligo di pagamento dei tributi locali ;

Dato atto che la previsione legislativa in sé consente l'estensione dell'ambito di applicazione del blocco all'irregolarità su tutti i tributi dell'Ente;

Verificato che l'attività sanzionatoria e di riscossione coattiva comporta un grave dispendio di risorse e mezzi per l'Ente con raggiungimento di percentuali di recupero spesso non soddisfacenti;

Considerato che l'approvazione di misure preventive dell'evasione risponde a principi di equità sociale e proporzionalità nel prelievo tributario di cui all'art. 23 della costituzione, anche in considerazione della remuneratività dell'esercizio di attività produttive e commerciali;

Visto l'allegato schema di regolamento predisposto dal servizio tributi, composto da n. 8 articoli che è stato sottoposto al preventivo esame dell'apposita Commissione permanente Statuto e Regolamenti dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta (ai sensi art 15 comma 3 punto b del vigente regolamento per il funzionamento dell'Assemblea e delle Commissioni *“In particolare, la commissione permanente Statuto e Regolamenti, esprime pareri consultivi ed ha poteri istruttori e redigenti, nella redazione di: a) proposte di modifica degli statuti dei comuni aderenti all'Unione b) proposte di nuovi regolamenti dei comuni aderenti all'Unione e proposte di modifica di quelli vigenti al solo fine di permettere l'armonizzazione e il coordinamento.*) nella seduta tenutasi in data 20.09.2021 (unica seduta), come da verbale agli atti, e licenziato con esito positivo;

Visto l'art 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione di presente atto;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;

**DELIBERA**

1. Fare riferimento alle premesse che qui si intendono richiamate, riportate ed assentite.
2. Approvare il “Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali” che risulta composto da n. 8 articoli e viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. Di dare mandato ai competenti servizi di dare attuazione a quanto disposto in questa sede nel rispetto delle disposizioni di legge sopra richiamate.
4. Dare atto che il presente regolamento è pubblicato nell’apposita sezione dedicata del portare istituzione di questo Ente.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### Inizio discussione

Il sindaco Marco Panzeri relaziona sull’argomento, illustra la proposta di deliberazione evidenziando che si collega il rilascio delle autorizzazioni comunali a persone giuridiche (es. società, imprese, aziende e non persone giuridiche) al pagamento dei tributi locali (es. IMU, TARI, canone unico, imposta sulla pubblicità, ecc. ...) che deve avvenire in osservanza al quantum dovuto ed ai tempi previsti, con riguardo al periodo passato ed al futuro; pertanto, in caso di verifica di mancato pagamento dei tributi locali, si sospende oppure non si dà corso al rilascio dell’autorizzazione (art. 4 e art. 5).

Interviene il consigliere Mauro Angelo Brivio che condivide la proposta, con l’auspicio che l’ente possa riscuotere i propri tributi soprattutto per rispetto di coloro che adempiono.

Il consigliere Peter Sironi condivide la proposta, ritiene che si tratti di uno strumento utile ed efficace per introitare quanto dovuto dall’Amministrazione Comunale, strumento che crea sinergia tra gli uffici (es.: l’ufficio tecnico non può rilasciare un’autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento dei tributi locali).

### Fine discussione

Terminata la discussione, con voti unanimi favorevoli e zero contrari, espressi in forma palese, essendo n. 12 i componenti presenti e votanti;

## **DELIBERA**

di approvare la su indicata proposta di deliberazione.

Inoltre,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii. considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli e zero contrari, espressi in forma palese, essendo n. 12 i componenti presenti e votanti;

## **DELIBERA**

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
MARCO PANZERI

Il Segretario  
VALERIO ESPOSITO

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell' art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario  
VALERIO ESPOSITO

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

**COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA**  
Provincia di Lecco

**OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI**

---

**P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A '   T E C N I C A**

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile Servizio 6 - Tributi del Settore 2 - Economico, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Attesta inoltre l'inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

Note:

Addì, 21-09-2021

**Il Responsabile del Servizio**  
Luigia Riva

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

**COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA**  
Provincia di Lecco

**OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI:APPROVAZIONE**

---

**P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A '   C O N T A B I L E**

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio 5 Ragioneria del Settore 2 - Economico, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Attesta inoltre l'inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

Note:

Addì, 21-09-2021

**Il Responsabile del Servizio**  
*Elena Scaccabarozzi*

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

# **COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA**

Provincia di Lecco

Deliberazione di consiglio N. 29/2021 del 24-09-2021 avente ad oggetto:  
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE  
IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI:APPROVAZIONE

pubblicata dal 04-10-2021 per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio di questo ente.

*L'addetto alle Pubblicazioni*  
TAVOLA ELISABETTA

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

**COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA**  
**Prov. Lecco**

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER  
SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI  
LOCALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.     in data

### **Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del Regolamento**

Scopo del Regolamento è quello di dare attuazione alla previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito del Regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il Regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e la riscossione.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, il soggetto che effettua servizi di gestione o il concessionario coopereranno con il Servizio Tributi dell'Ente e con gli altri servizi interessati per dare attuazione al Regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del Regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Al fine del presente Regolamento si richiama la Convenzione tra l'Unione ed i Comuni ad essa aderenti sottoscritta in data 29.12.2011 – n. 163.717 di rep. e n. 41.134 di racc, del Notaio Franco Panzeri – regolante le modalità di conferimento e di gestione delle funzioni con particolare riferimento:

- a) Articolo 2 (finalità): i Comuni conferenti assicurano l'unicità della conduzione mediante l'Unione;
- b) Articolo 7, comma 7 (rapporti finanziari tra i Comuni e l'Unione): la potestà fiscale delle imposte, tributi speciali ed alte entrate proprie e la potestà impositiva e regolamentare rimane in capo al singolo Comune nel cui bilancio vengono introitate.

Contestualmente al conferimento di tutte le funzioni è stato conferito nella dotazione organica dell'Unione tutto il personale dipendente.

L'Unione ha sottoscritto con i Comuni associati apposite convenzioni per l'utilizzo congiunto del personale dipendente dell'Unione, assegnato agli stessi comuni ai sensi dell'art 14 del CCNL del comparto Enti Locali del 22.01.2004 per l'espletamento di quelle funzioni, poteri e competenze istituzionalmente ed intrinsecamente proprie e per le quali deve necessariamente procedere singolarmente avendone la piena titolarità

### **Art.2 - Definizione di irregolarità tributaria**

Ai fini dell'applicazione del Regolamento, vi è irregolarità tributaria allorquando il soggetto istante abbia un debito definitivamente accertato, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1, a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 100,00.

### **Art. 3 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente**

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte dell'Ente sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi... notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 60 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di massimo di 180 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 180 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal Regolamento delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito, tramite saldo del dovuto ovvero sottoscrizione di un piano di rateizzazione.

In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del Regolamento, come disposto dai successivi artt. 4 e 5.

#### **Art. 4 - Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze/segnalazioni**

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, nonché all'atto della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere al servizio tributi dell'Ente l'effettuazione della verifica di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante/segnalante si intende, a seconda dei casi, o la persona fisica esercente l'attività, che agisce quindi in proprio, o la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza/segnalazione presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante/il segnalante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa al servizio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio procedente, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

Qualora l'assolvimento del requisito di regolarità tributaria avvenga mediante la sottoscrizione di piani di rateizzazione, il rispetto delle scadenze di detti piani è vincolante, a pena di decadenza dell'autorizzazione, concessione o licenza richiesta.

#### **Art. 5 - Revoca o decadenza da autorizzazioni, licenze e concessioni già in essere**

Qualora gli uffici competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni....., rilevino, in carico a soggetti titolari di licenze, autorizzazioni e concessioni attive la condizione di irregolarità tributaria, gli stessi provvederanno ad inviare la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, con le modalità e termini previsti all'art. 3 secondo periodo del Regolamento. In caso di mancato rispetto dei termini e degli adempimenti, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

L'ufficio competente alla gestione dei tributi non assolti, di cui all'articolo 1, provvederà al monitoraggio delle posizioni segnalate e comunicandone gli esiti all'ufficio segnalante.

Qualora l'assolvimento del requisito di regolarità tributaria avvenga mediante la sottoscrizione di piani di rateizzazione, il rispetto delle scadenze di detti piani è vincolante; il mancato rispetto di più di una scadenza del piano di rateizzazione dà luogo alla decadenza dell'autorizzazione, concessione o licenza richiesta.

#### **Art. 6 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del Regolamento**

Al fine di consentire la corretta applicazione del Regolamento, gli uffici competenti e gli eventuali gestori e concessionari procederanno a concordare le modalità di interscambio delle informazioni necessarie.

#### **Art. 7 - Norma di rinvio**

Per quanto non disciplinato si fa riferimento alla legge ed ai regolamenti vigenti nell'Ente.

**Art. 8 - Entrata in vigore**

Il Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.